

NOTA INFORMATIVA

Tributo per i servizio indivisibili (TASI)

Anno 2019

PREMESSA: la TASI, componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC), è stata istituita a decorrere dal 1 gennaio 2014 dall' art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013 n. 147.

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, fatte salve tutte le eccezioni ed esenzioni stabilite dalle norme di legge.

In particolare la TASI non si applica all'abitazione principale e relative pertinenze, da individuarsi con le medesime modalità previste ai fini dell'applicazione dell'IMU, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A1-A8 e A9. **Nonché per la quota a carico dell'occupante, in relazione alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare**, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per il periodo in cui l'utilizzatore ed il suo nucleo familiare abbiano avuto la residenza e la dimora abituale nello stesso immobile, resta comunque dovuta la quota a carico del possessore dell'immobile pari al 70%.

La TASI non si applica in ogni caso ai terreni diversi da quelli edificabili, anche nel momento in cui non siano destinati allo svolgimento di attività agro-silvo-pastorale direttamente da parte del possessore, ovvero risultino destinati ad utilizzo personale da parte del possessore o anche incolti

SOGGETTI PASSIVI

La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari assoggettabili al tributo.

Nel caso in cui l'unità immobiliare soggetta al tributo sia occupata da un soggetto diverso dal possessore, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di **un'autonoma obbligazione tributaria**. Pertanto nel caso in cui un immobile sia concesso in locazione sia il proprietario che l'inquilino devono effettuare il versamento della TASI ciascuno per la propria quota. Il Comune di Verrone con **delibera del Consiglio Comunale n. 38 del 31 dicembre 2018 ha stabilito che la misura della TASI dovuta dall'occupante sia pari al 30% e quella dovuta dal possessore sia pari al 70%**.

In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dell'immobile.

DECORRENZA

La TASI è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso.

Per quanto riguarda l'utilizzatore dell'immobile, l'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione dei locali e delle aree soggette al tributo e sussiste sino al giorno di cessazione dell'occupazione, purché opportunamente e tempestivamente dichiarata.

Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

BASE IMPONIBILE

La base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'IMU.

ALIQUOTE

Con delibera del Consiglio Comunale n. 38 del 31 dicembre 2018 sono state approvate le seguenti aliquote per l'anno 2019:

- | | |
|--|----------------------|
| - Aliquota per abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 | 1 per mille |
| - Aliquota per gli immobili di categoria catastale A (esclusi A/10) e di categoria catastale C/2, C/6 e C/7 - ivi compresi quelli ad uso abitativo e relative pertinenze concessi in comodato d'uso a parenti di I grado in linea retta, per la parte imponibile (art. 1 comma 10 l. 208/2015) | 1 per mille |
| - Aliquota per gli immobili merce | 0,5 per mille |
| - Aliquota per tutti gli altri fabbricati | 0,5 per mille |
| - Aliquota aree edificabili | zero |
| - Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13 comma 8 DL 201/2011 | zero |

VERSAMENTI

Per l'anno 2019 le scadenze sono le seguenti:

- ACCONTO 17 GIUGNO 2019
- SALDO 16 DICEMBRE 2019

Si procederà all'invio a tutti i contribuenti di appositi avvisi di pagamento con allegati i modelli di pagamento F24 precompilati.

Per tutto quanto non riportato nella presente nota informativa, si rimanda alla normativa che disciplina il Tributo per i servizi indivisibili TASI.

RECAPITO Ufficio Tributi Comunale

015/5821032 int. 6 mail tributi@comune.verrone.bi.it